



 **3E** Studio

**Decreto Rilancio:**  
***Ecobonus e Sismabonus 110%,***  
**cessione del credito e sconto in fattura**

Relatore: Arch. Federico Baggio

## CHI SIAMO: IL GRUPPO



### 3E STUDIO SRL

è una società nata nel 2015,  
opera in tutta Italia e offre servizi di consulenza  
per interventi di risparmio energetico  
con una forte specializzazione  
nell'ottenimento di incentivi  
nel campo delle energie rinnovabili.



### BONUS CASA SRL

è una società figlia di 3E STUDIO,  
nata nel 2018 e offre, a professionisti ed aziende,  
servizi di formazione e consulenza  
legati alle agevolazioni fiscali  
per la riqualificazione energetica di edifici esistenti.



### Rete DaDò

è una RETE DI IMPRESE concepita nel 2017  
e costituita nel 2019 col fine di sfruttare al massimo  
le potenzialità connesse al meccanismo  
della cessione dei crediti fiscali  
Ecobonus e Sismabonus.

## PREMESSA E OBIETTIVI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34** recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

L'articolo 119 del Decreto stabilisce che, previa rispondenza a certi requisiti,  
**la detrazione connessa agli interventi "qualificati" di risparmio energetico** (cosiddetta ECOBONUS)  
**e per quelli di adeguamento sismico** (cosiddetta SISMABONUS)  
**si applica nella misura del 110% per le spese sostenute dal contribuente dal 01 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,**  
**da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.**

Questi incentivi possono essere utilizzati come dei veri e propri strumenti di vendita:  
**le possibilità offerte dai meccanismi dello "Sconto in fattura" e della "Cessione del Credito"**  
**possono fare la differenza tra ottenere un incarico o meno.**

L'obiettivo del corso è  
**acquisire le competenze necessarie per poter sfruttare le agevolazioni fiscali vigenti**  
**al fine di creare opportunità di lavoro ed acquisire nuovi clienti e commesse.**

## Le novità del *Decreto Rilancio*

**La prima vera rivoluzione sta nell'applicazione di un'aliquota (110%) che supera il valore della spesa sostenuta**

(le originarie aliquote di detrazione si attestano tra il 50 e l'85%).

**Aspetto ancor più innovativo è la completa apertura all'applicazione dello “sconto in fattura” e alla cessione del credito** (prima era possibile solo per contribuenti *incapienti*) **a banche e istituti finanziari.**

L'articolo 121 del Decreto precisa infatti che suddetti **contribuenti possono optare per:**

**A) uno sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

**B) La trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta** con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (*nota: da chiarire se varranno le attuali regole imposte da Agenzia delle Entrate*), ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il meccanismo della “cessione del credito” Ecobonus e Sismabonus esiste fin dal 2017: il Decreto Rilancio non fa altro che ampliarne e potenziarne le possibilità.

Lo “sconto sul corrispettivo” esiste da maggio 2019, corretto a fine anno per limitarlo solamente a certe tipologie di intervento e attualmente potenziato grazie appunto al Decreto Rilancio.

Altra importante novità riguarda la **possibilità di applicare i meccanismi dello «sconto in fattura» e della cessione del credito anche per gli interventi connessi ai bonus per:**

- il recupero edilizio
- l'adeguamento sismico
- il recupero facciate (bonus facciate)
- l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
- l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

## Gli INTERVENTI TRAINANTI di efficientamento energetico

**Per accedere all'aliquota di detrazione del 110% con ripartizione in 5 rate annuali DEVE ESSERE REALIZZATO ALMENO UNO DEI SEGUENTI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:**

**tipologia di INTERVENTO 1: ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache verticali e orizzontali** *(nota: da chiarire se risulta necessario l'intervento su entrambe le tipologie di superfici)* **CHE INTERESSANO L'INVOLUCRO DELL'EDIFICIO CON UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA DELL'EDIFICIO** medesimo. La detrazione verrà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017.

**tipologia di INTERVENTO 2: intervento sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con IMPIANTI CENTRALIZZATI a condensazione o in pompa di calore (anche ibridi o geotermici) per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria** *(nota: il MISE dovrà chiarire se il nuovo impianto può fornire le funzioni il riscaldamento e raffrescamento oppure se potrà fornire solamente la funzione di produzione di acqua calda sanitaria; da chiarire inoltre se dovrà essere rifatto l'intero impianto o solo il sistema di generazione);* tali impianti potranno essere **abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microgenerazione**. La detrazione verrà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e viene riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.

**tipologia di INTERVENTO 3: INTERVENTO SU EDIFICI UNIFAMILIARI per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti in pompa di calore (anche ibridi o geotermici) per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria** *(nota: il MISE dovrà chiarire se il nuovo impianto può fornire le funzioni il riscaldamento e raffrescamento oppure se potrà fornire solamente la funzione di produzione di acqua calda sanitaria; da chiarire inoltre se dovrà essere rifatto l'intero impianto o solo il sistema di generazione);* tali impianti potranno essere **abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microgenerazione**. La detrazione verrà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 e viene riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito.

## Gli INTERVENTI SECONDARI di efficientamento energetico

**L'aliquota del 110% potrà essere applicata anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 del DL 63/2013 convertito con la L.90/2013 (quindi tutti gli interventi qualificati di risparmio energetico) a condizione che siano effettuati congiuntamente (nota: da chiarire cosa si intende per "congiuntamente": all'interno dello stesso titolo edilizio?) ad almeno uno degli interventi "trainanti".**

Questi ulteriori interventi potranno beneficiare nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e possono essere ad esempio:

- Sostituzione e posa di finestre comprensive di infissi
- Acquisto e installazione di impianti a biomassa;
- Acquisto e installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria (e/o integrazione al riscaldamento);
- Acquisto e installazione di sistemi di building-automation (valido solo per edifici residenziali);
- Acquisto e installazione di schermature solari;
- Sostituzione di scaldacqua elettrici con nuovi scaldacqua in pompa di calore;

**L'aliquota del 110% potrà essere inoltre riconosciuta per l'eventuale e congiunta installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici** (originariamente prevista ai sensi dell'art.16ter del DL 63/2013 convertito dalla L. 90/2013) **qualora l'installazione sia stata realizzata congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico** (quindi non per quelli di adeguamento sismico).

## I REQUISITI di efficientamento energetico

**GLI INTERVENTI DEVONO COINVOLGERE L'INTERO EDIFICIO**  
(condominio o unifamiliare, ci si attende un chiarimento sul nodo degli edifici a schiera).

Il **REQUISITO MINIMO** per ottenere tale agevolazione è quello di assicurare il **MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO**, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'**attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post intervento**, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.

***(nota: anche in questo caso, il MISE dovrà chiarire come verificare questo requisito ad esempio nel caso di edifici condominiali con impianti autonomi, dato che risulta tecnicamente non fattibile eseguirlo per l'intero edificio).***

**I vari interventi di efficientamento dovranno inoltre rispettare i vari requisiti previsti in funzione della tipologia di intervento** (massimali di spesa, requisiti tecnici, etc...). Si attendono a breve chiarimenti e provvedimenti per i vari adempimenti e requisiti tecnici da rispettare.

## Gli interventi di ADEGUAMENTO SISMICO

**È possibile inoltre accedere all'aliquota di detrazione del 110% con ripartizione in 5 rate annuali per gli interventi di cui ai commi 1bis (adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici) e 1septies (interventi di adeguamento sismico atti a ridurre di 1 o 2 classi di rischio)**

dell'articolo 16 del DL 63/2013 convertito dalla L.90/2013.

Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Anche in questo caso, **l'eventuale congiunta installazione di impianti fotovoltaici**

(che accedono alla detrazione di cui all'art. 16bis comma 1 del DPR 917/86)

**e di sistemi di accumulo comporta l'innalzamento della relativa aliquota di detrazione dal 50% al 110%.**



## FOTOVOLTAICO e SISTEMI DI ACCUMULO

**In riferimento agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo installati** congiuntamente agli interventi «trainanti» di efficientamento energetico e/o di adeguamento sismico, **il Decreto fissa inoltre le seguenti disposizioni:**

- **il massimale complessivo di spesa** connesso all'acquisto e installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo **non deve superare € 48.000;**
- **Per l'impianto solare fotovoltaico il limite di spesa è di € 2.400 per kW di potenza nominale** (che diventa € 1600 per kW se rientra in un intervento di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica);
- **Per l'installazione congiunta o successiva di un sistema di accumulo integrato, il limite di spesa è di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.**

**La detrazione** così corrisposta (al 110% delle spese) **è subordinata alla cessione al GSE dell'energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici** (o altre forme di agevolazione pubblica) **e con gli incentivi per lo scambio sul posto.**

## I DESTINATARI delle nuove disposizioni

Le disposizioni si applicano a interventi eseguiti da:

- **Condomini;**

- **Persone fisiche** (al di fuori dell'attività di impresa, arti e professioni) **su unità immobiliari in loro possesso** (in un intervento globale dell'edificio; escluse seconde case unifamiliari) **e/o sull'edificio unifamiliare adibito ad abitazione principale;**

- **Istituti autonomi case popolari (IACP)** nonché da enti analoghi, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

- **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

## Lo «sconto in fattura» e la cessione del credito

**L'articolo 121 del Decreto** potenzia i preesistenti meccanismi della “cessione del credito” e dello “sconto in fattura” alternativi all'utilizzo diretto da parte del contribuente; **le nuove disposizioni permettono al contribuente beneficiario di:**

**A) Optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto FINO AD un importo massimo pari al corrispettivo dovuto** (anticipato dal fornitore e con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, banche o istituti finanziari);

**B) Trasformare il corrispondente importo (della detrazione) in credito di imposta**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, banche o istituti finanziari;

**Entrambe queste due possibilità possono ora essere applicate anche per i seguenti interventi:**

- **Recupero edilizio** di cui all'art. 16 bis comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. 917/86 (cosiddetti BONUS CASA PER IL RECUPERO EDILIZIO);
- **Efficienza energetica** di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (convertito dalla L.90/2013; cosiddetti ECOBONUS PER IL RISPARMIO ENERGETICO);
- **Adozione di misure antisismiche** di cui all'art. 16 del DL 63/2013 (convertito dalla L.90/2013; cosiddetti SISMABONUS);
- **Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti** di cui all'art. 1 comma 219 Legge n. 160/2019 (cosiddetto BONUS FACCIATE);
- **Installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'art. 16bis comma 1 lettera h) del D.P.R. 917/86;
- **Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'art.16ter del DL 63/2013 (convertito dalla L.90/2013);

**Ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati** relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi agevolati.

**il credito di imposta è usufruito dai cessionari con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. LA QUOTA DI CREDITO NON UTILIZZATA NELL'ANNO NON PUÒ ESSERE USUFRUITA NEGLI ANNI SUCCESSIVI e non può essere chiesta a rimborso** (nota: finora il credito non utilizzato poteva invece essere utilizzato anche in successivi periodi di imposta, senza alcuna prescrizione).

## Le responsabilità, i requisiti e i rischi per noi Tecnici

Ai fini dell'opzione della cessione del credito o dello sconto, il Decreto prevede che:

- **nel caso di intervento di efficientamento energetico un tecnico abilitato assevera il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;**
- **nel caso di intervento di adeguamento sismico il professionista incaricato alla progettazione strutturale, direzione lavori e collaudo statico assevera l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;**

**La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni comporta la decadenza del beneficio.** Nel caso di accertata mancanza dei requisiti (anche parziale) Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo della detrazione maggiorata degli interessi e delle sanzioni.

**Il recupero del credito è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario e, in presenza di concorso nella violazione, rispondono in solido anche il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari.**

A tale proposito, **ai soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni infedeli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.**

Il Decreto prevede che suddetti soggetti devono stipulare una polizza professionale della responsabilità civile adeguata alle asseverazioni rilasciate e comunque con un massimale non inferiore a euro 500.000, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Il professionista deve quindi essere molto preparato non solamente sugli aspetti connessi alla propria attività ma avere un'ottima competenza o essere supportato da professionisti di comprovata altissima competenza ed esperienza in tema di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, di adeguamento sismico e dei relativi meccanismi di cessione del credito e dello "sconto in fattura".

## PER APPROFONDIMENTI

- Guida Agenzia delle Entrate " Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" – pdf
- Guida Agenzia delle Entrate "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" – pdf
- Guida Agenzia delle Entrate " Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici" – pdf
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 3;
- Legge 3 agosto 2013, n. 90;
- Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572;
- Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 luglio 2018;
- Provvedimento 18 aprile 2019, prot. 100372;
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 («Decreto Rilancio»), articoli 119 e 121;

## I NOSTRI CONTATTI

**Grazie per l'ascolto e a presto!**

**3E Studio s.r.l.**



**P.I.: 04714670264**

*fisso: (+39) 0423 078 077*

*mail: info@3estudio.eu*

*www.3estudio.eu*

**Rete DaDò**



**P.I.: 05009440263**

*fisso: (+39) 0423 078 522*

*mail: info@retedado.it*

*www.retedado.it*

*www.dadò.com*

**Bonus Casa s.r.l.**



**P.I.: 04982050264**

*fisso: (+39) 0423 078 522*

*mail: bonuscasasrl@gmail.com*

*p.e.c.: bonuscasa@pec.it*